

ORDINANZA

N. 16 DEL 15-07-2021

Oggetto: RIMOZIONE OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO SU AREE DEMANIALI

Il Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica

VISTO il verbale di sopralluogo effettuato in data 06 Luglio 2021 da parte dell'Ufficio Locale Marittimo di Cupra Marittima, 1° Maresciallo Np Antonio Di Somma, 2° C.Sc Np/Pn Giuseppe Tenore e Sc. 1° Cl. Np/Pn Luigi De Martino, coadiuvati dall'istruttore Dir. Tecnico Pietro Montenovo del Comune di Cupra Marittima, presso l'area ricadente sul demanio marittimo in concessione sita sul Litorale di Cupra Marittima – lungomare sud, identificata dal vigente Piano Particolareggiato di Spiaggia come Concessione N. 1, presso lo stabilimento denominato "BAGNI PINE", con il quale venivano rilevate le seguenti difformità rispetto allo stato legittimo dei luoghi:

- **realizzazione di struttura esagonale delle dimensioni di mq indicativi 14,5 per una altezza di ml 3,50, apparentemente ad uso box informazioni e deposito**

RILEVATO CHE:

- sull'area attualmente insiste uno stabilimento balneare realizzato in forza del **Permesso di Costruire n. 13** rilasciato dal Comune di Cupra Marittima in data **01.03.2013**,
- il titolare della concessione è la ditta "**SML S.A.S. di Adami Cesare & C.**", con sede legale in Sant'Elpidio a Mare (FM) in Via Pietro Nenni n. 90 – C.F. e P.I. : 02374680441, giusta Concessione Demaniale Marittima n. 16 del Registro Concessioni (rep. 141) rilasciata in data 10/12/2020 con scadenza il 31/12/2033
- la medesima viene affidata ex art. 45 Bis del Codice della Navigazione alla ditta **NOMA SRL** con sede legale a Pescara – Via Torquato Tasso n.53 – P.I. 02221790682 per la gestione dell'attività di stabilimento balneare ad uso pubblico in concessione e dell'annessa attività di bar ristorante a carattere stagionale, giusta Aut. Demaniale prot. Prot. n. 6879 del 01/06/2021

RILEVATO CHE l'area in oggetto risulta assoggettata ai seguenti vincoli:

- zona tutelata paesaggisticamente *ope legis*, ex art. 142 comma 1 lett. a) del D. Lgs n. 42/2004 e smi;
- vincolo doganale, ex art. 19 del D. Lgs n. 374 del 08/11/1990;

Ordinanza n.16 del 15-07-2021 Comune di Cupra Marittima

ACCERTATO CHE, alla luce di quanto sopra esposto ed a seguito di un approfondito esame della pratica, è emerso che le opere sopra descritte, realizzate su suolo demaniale, sono da considerarsi abusive in quanto eseguite:

- **in assenza di titolo abilitativo;**

- **in contrasto con le prescrizioni del vigente Piano Particolareggiato di Spiaggia;**

VISTO l'art. 35 del D.P.R. 6.06.2001 n. 380, che testualmente dispone: *“Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato e di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo. La demolizione è eseguita a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso. [Omissis]”*

VISTO l'art. 167 del D.Lgs. 42 del 21 gennaio 2004;

RITENUTO che ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per ordinare la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi

RITENUTO poter condividere l'orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza in merito alla non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto l'ingiunzione di demolizione delle opere abusive costituisce un atto palesemente dovuto, pertanto l'assenza della comunicazione di avvio del relativo procedimento risulta irrilevante, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 21 octies della L. 241/90, il quale esclude che possa essere annullato il procedimento, qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato;

VISTA la Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata e integrata dalla Legge 6 agosto 1967 n. 765, nonché successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI l'art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii;

VISTO il D. Lgs n. 42/2004 e smi;

VISTO l'art. 19 del del D. Lgs n. 374 del 08/11/1990;

VISTO l'art. 54 e 1164 del Codice della Navigazione;

VISTO il vigente Piano di Spiaggia;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTO pertanto che ricorrano i presupposti di fatto e di diritto, alla luce di quanto sopra esposto e per i motivi richiamati in premessa,

ORDINA

alla ditta **NOMA SRL** con sede legale a Pescara – Via Torquato Tasso n.53 – P.I. 02221790682, rappresentata legalmente dal sig. Marco Ficcadenti, nato a S. Benedetto del Tronto (AP) il 11.7.1972, C.F. FCCMRC72L11H769N,

ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e smi e art. 54 del Cod. Nav., **a propria cura e spese, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della presente**, con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza, alla rimozione del manufatto esagonale di dimensioni di 14,5 mq per 3,50 di altezza

AVVERTE

- che contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n.241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199;
- che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- il materiale di risulta proveniente dalla demolizione dovrà essere conferito presso discariche e/o impianti autorizzati al trattamento o recupero di detto materiale il quale dovrà essere trasportato con mezzi autorizzati nonché accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti per quanto disciplinato dal D. Lgs n° 152/2006;
- che il Presente procedimento sarà seguito dal Responsabile dell' Area Tecnica Urbanistica Arch. Luca Vagnoni ai sensi dell'art.27 del DPR n.380/2001 (testo Vigente) e che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n.241/1990 il Responsabile del Procedimento è l'arch. Lorenzo Picchietti per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, previo appuntamento da concordare telefonicamente;
- che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza il Comune procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti di cui all'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 smi nonché dell'art. 650 del codice penale ed ai sensi dell'art.1164 del Codice della Navigazione;
- che ai sensi dell'art. 31 comma 4-bis del DPR n. 380/2001 l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima;
- ai sensi dell'art. 35, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, decorso infruttuosamente il termine suindicato, la demolizione sarà eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio, notificata a mezzo di messo comunale alla ditta sopra identificata e trasmessa, per i provvedimenti di competenza:

alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
all'Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche – Sez. Operativa Territoriale di San Benedetto del Tronto;
all'Agenzia del Demanio – Filiale di Ancona;
all' Ufficio Circondariale Marittimo di San Benedetto del Tronto
All'Ufficio Locale Marittimo e al Comando di Polizia Municipale (SEDE), perché né curino la trasmissione all'Autorità Giudiziaria e la vigilanza per il rispetto della stessa, provvedendo allo scadere dei 30 giorni alla verifica di ottemperanza;
all'Ufficio Demanio (SEDE).

Il Responsabile Area TECNICA URBANISTICA

arch. Luca Vagnoni

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente ordinanza viene in data odierna pubblicata per 15 giorni consecutivi o comunque per i giorni dalla stessa stabiliti, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/2000, all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18/6/2009, n.69
Li 19-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to I.D. Maurizio Virgulti